



**COMUNE DI SALO'**  
PROVINCIA DI BRESCIA  
CAP 25087  
Tel. 0365/296825 - Fax 0365/42926

N. Reg. Ord. 183/07

OGGETTO: Orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 – art. 17.

### IL SINDACO

- VISTO l'art. 17, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", il quale stabilisce che gli orari d'apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della Commissione consultiva comunale e in conformità agli indirizzi;
- VISTA la D.g.r. del 17.05.2004 n. VII/17516 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003";
- RICORDATO che ai sensi della delibera di G.R. n. VII/20955 del 16 febbraio 2005, "Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, può altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del punto 6 della delibera di G.R. n. VII/17516, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutina, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore";
- TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- VISTA la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. VII/17516, del 17 maggio 2004, e n. VII/20955, del 16 febbraio 2005;
- VISTO l'art. 50 – Competenze del Sindaco e del presidente della provincia –, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### DISPONE

che l'orario di attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stabilito secondo le seguenti modalità:

#### 1 – Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. in locali aperti al pubblico;
2. presso il domicilio del consumatore;
3. su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R. n. 15/2000.

## 2 – Orario giornaliero

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro le seguenti fasce:

***esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:***

- orario massimo di attività: tra le ore 05.00 e le ore 02.00 del giorno successivo<sup>(1)</sup>;

***esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago:***

- orario massimo di attività: tra le ore 07.00 e le ore 04.00 del giorno successivo.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo.

## 3 – Orari delle attività a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

I centri di telefonia internazionale hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio dell'esercizio dell'attività nel rispetto dei regolamenti locali in materia igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

## 4 – Giornata di riposo settimanale

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di riposo settimanale ma, a discrezione del titolare, possono osservare una o più giornate di riposo settimanale.

## 5 – Obblighi degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono:

- 1) comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata, indicando le eventuali giornate di riposo settimanale. Tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede;
- 2) rendere noto al pubblico l'orario adottato con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
- 3) comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;
- 4) osservare l'orario prescelto;
- 5) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

<sup>(1)</sup> Ai sensi della delibera di G.R. n. VII/20955 del 16 febbraio 2005, "Il Comune, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30 del 2003, può altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), ed h) del punto 6 della delibera di G.R. n. VII/17516, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore".

## **6 – Deroghe**

Il **31 dicembre, ultimo giorno dell'anno**, l'attività è consentita sino alle ore 04.00 antimeridiane del giorno successivo.

In occasione di fiere, feste patronali o di altre speciali manifestazioni locali, verranno, di volta in volta, stabiliti, in sede di rilascio delle autorizzazioni temporanee e per gli esercizi esistenti, i relativi orari in riferimento alle caratteristiche di ogni singola manifestazione.

## **7 – Esclusione dalla disciplina sugli orari**

Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione localizzate:

- nelle aree di servizio lungo le autostrade;
- all'interno delle stazioni ferroviarie;
- all'interno di stazioni aeroportuali;
- nelle attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati;
- nei circoli autorizzati ai sensi del D.P.R. 235/2001;
- somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali non adibiti in modo esclusivo a tale attività;
- durante il periodo di svolgimento di mostre ed esposizioni ai sensi della L.R. 30/2002;
- nelle mense aziendali o di enti pubblici quando l'attività è limitata ai dipendenti;
- cinema, teatri, stadi ed altri locali di pubblico spettacolo;
- ospedali, cliniche, istituti scolastici, caserme ed altri locali non aperti al pubblico indifferenziato.

## **8 – Disposizioni finali**

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20 della L.R. 30/2003, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

Gli orari prescelti dall'esercente possono essere modificati dal Sindaco, con provvedimento motivato. In particolare, qualora dall'attività di somministrazione di alimenti derivi disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco può disporre l'anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

## **9 – Ordine pubblico**

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Dalle ore 23.00 fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio, dovranno essere evitati schiamazzi e rumori di qualsiasi tipo percepibili dall'esterno del locale, allo scopo di non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Comunque dovranno essere rispettate le norme impartite con apposite ordinanze e disposizioni di legge in materia di rumori e quiete pubblica.

## **10 – Sanzioni**

I contravventori alle presenti norme sono puniti ai sensi dell'art. 23 – comma 2 – della legge regionale n. 30/2003 e precisamente ai sensi degli artt. 17 bis – comma 3, 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931: sanzioni da € 155,00 a € 1.033,00 ed eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi.

L'inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale).

Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla legge n. 689/1991 e dalla L.R. n. 90/1983.

La Polizia locale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

### **RICORDA**

Che la presente ordinanza entra in vigore dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio, e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi.

### **DISPONE**

Affinché copia del presente provvedimento:

- Venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- Venga inviata alle Associazioni di categoria;
- Venga inviata al Comando Stazione Carabinieri;
- Venga inviata al Comando Polizia Locale;
- Venga inviata a tutti gli esercenti pubblici esercizi.

dalla Residenza municipale, 26 settembre 2007

f.to IL SINDACO  
avv. Giampiero Cipani